

ALLEGATO E*(Artt. 2, comma 1, lett. o) e 5, comma 4)*

Cat.	Veicoli utilizzatori (indicativo)	Pesi min-max (in chilogrammi)
A	Ciclomotori e motoveicoli (ciclomotori, motocicli, motocarri, ecc.)	A1 (2 – 8)
B	Autoveicoli e relativi rimorchi (autovetture, autovetture per il trasporto promiscuo, autocaravan, ecc.)	B1 (6 – 18)
C	Autocarri, Autobus (autotreni, auto snodati, auto articolati, filoveicoli, trattori stradali, ecc.)	C1 (20 – 40); C2 (41 - 70);
D	Macchine agricole, macchine operatrici, macchine industriali (trattori, escavatori, ecc.)	D0 (< 4); D1 (4 – 20); D2 (21 – 40); D3 (41 – 70); D4 (71 – 130); D5 (131 – 200); D6 (> 200).

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art.10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee (GUCE).

Note alle premesse:

Il testo degli artt. 228, 179 e 180 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale", pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 14 aprile 2006, n. 88, (S.O.), è il seguente:

"Art. 228. *Pneumatici fuori uso.*

1. Fermo restando il disposto di cui al decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, nonché il disposto di cui agli articoli 179 e 180 del presente decreto, al fine di garantire il perseguimento di finalità di tutela ambientale secondo le migliori tecniche disponibili, ottimizzando, anche tramite attività di ricerca, sviluppo e formazione, il recupero dei pneumatici fuori uso e per ridurne la formazione anche attraverso la ricostruzione è fatto obbligo ai produttori e importatori di pneumatici di provvedere, singolarmente o in forma associata e con periodicità almeno annuale, alla gestione

